



# COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO

PROVINCIA DI CASERTA

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Viale della Libertà C.A.P. 81040 C.F. 80007730619

Telefono: ☎ 0823/906286 - FAX 0823/906577 e-mail:  
sindaco@comuneroccadevandro.it

## ORDINANZE SINDACO

**N. 7 DEL 12-05-2026**

**Oggetto: TAGLIO SIEPI E RAMI NELLE FASCE DI RISPETTO E PULIZIA  
FOSSI DI SCOLO.**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- l'utente della strada deve essere sempre nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;
- Ai bordi delle strade sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o le piste ciclo – pedonali, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni ed ai ciclisti, ostacolando la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica, talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- In occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, la caduta di tronchi, rami e alberature può provocare danni anche di natura penale;
- Gravi pericoli alla circolazione possono derivare anche dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione di tombini, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e, successivamente, in occasione di gelate; Dato atto che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri giardini non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

**Visto** il D. Lgs. del 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., che:

- all'art. 29 prevede: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”*;
- all'art. 30 prevede: *“I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze”*;
- all'art. 31 prevede: *“I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”*.

**Visto** l'art. 639 del Codice Penale che testualmente dice: *“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila”* (€ 103.29).

**Accertato** che ai bordi delle strade spesso la vegetazione spontanea si dirama dagli entrostanti fondi rustici di proprietà privata e che tale fenomeno, se non adeguatamente contrastato, può arrivare ad invadere la sede stradale e le relative pertinenze, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e con nocumento ai valori paesaggistici ed ambientali delle zone interessate.

**Verificato** che detta vegetazione, oltre a creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, conseguente alla limitazione della visibilità ed all'invasione della sede stradale, è anche fonte di inconvenienti igienico-sanitari per la possibile proliferazione di insetti e ratti.

**Rilevato**, inoltre, che dai terreni adiacenti risulta crescente il manifestarsi di tracimazione delle acque piovane sulle sedi delle strade con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza delle persone e delle cose.

**Visti** gli artt. 181 e seguenti del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e relativo sistema sanzionatorio, che dettano disposizioni in materia di classificazione, recupero, smaltimento nonché divieto di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti urbani, ai quali sono parificati i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

**Visti** gli artt. 891 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini.

**Ritenuto** di fondamentale importanza il rispetto delle sopra citate norme, per la tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di decoro pubblico.

**Sentito** per le vie brevi il Responsabile dell'Area Urbanistica e Vigilanza;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## **ORDINA**

**Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con aree e strade pubbliche, di eseguire, entro 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della presente:**

1. Le potature delle siepi ed il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali;
2. Le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove non possibile, provvedere all'immediato sgombero della sede stradale delle periodiche cadute di foglie, frutti e/o ramaglie;
3. La rimozione, nel più breve tempo possibile, di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
4. Di provvedere alla regolare regimentazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
5. Di assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque;

**E' fatto inoltre obbligo di:**

1. provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
2. adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
3. provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle sedi stradali;
4. eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, alla pulizia e alla manutenzione dei fossi di competenza, oltre all'applicazione delle previste sanzioni di legge (da € 173,00 ad € 694,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e all'applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi, i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

È di competenza della Polizia Municipale e ai restanti organi di Polizia Stradale vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

## **DISPONE**

1. che il presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente e sul sito web istituzionale del Comune di Rocca d'Evandro.

2. che copia della presente ordinanza venga trasmessa, a mezzo PEC, a:

- Responsabile dell'Area Urbanistica e Vigilanza del Comune di Rocca d'Evandro;
- Prefettura di Caserta;
- Stazione dei Carabinieri di Rocca d'Evandro;
- Polizia Municipale.

#### **PRESCRIZIONI ED AVVERTIMENTI GENERALI**

- Si informa la cittadinanza della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 Legge nr. 69 del 18/06/2009);
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, entro il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione (art. 30 Codice del Processo Amministrativo), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199) entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione;
- Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e al controllo della presente Ordinanza.

**IL SINDACO  
DOTT.SSA EMILIA DELLI COLLI**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*